

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,  
turismo)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1954

(8<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

### I N D I C E

#### Disegni di legge:

« Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington » (180) (Discussione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 69, 73
BRAITENBERG, <i>relatore</i> . . . . .	69
MOLINELLI . . . . .	72

« Spesa di lire 75.000.000 da effettuare dal Ministero del commercio con l'estero per le esigenze relative allo sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area del dollaro » (408) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	74, 76
MOLINELLI . . . . .	76
TARTUFOLI . . . . .	75
TURANI, <i>relatore</i> . . . . .	74, 76

« Disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità » (458) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	73
TARTUFOLI, <i>relatore</i> . . . . .	73

La seduta è aperta alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Bellora, Braitenberg, Buglione, Carmagnola, Caron Giuseppe, Gervasi, Longoni, Molinelli, Montagnani, Moro, Roda, Tartufoli, Turani e Turchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore De Luca Carlo è sostituito dal senatore Santero.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Battista.

AMIGONI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione del disegno di legge: « Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington » (180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRAITENBERG, *relatore*. Onorevoli senatori, la relazione dettagliata con la quale il Governo ha presentato il disegno di legge mi dispensa dal fare la storia di quell'organismo, sorto dalle necessità dell'immediato dopoguerra, che dopo un'attività di ben dieci anni finalmente dovrà ottenere la sua sistemazione legale. Mi limito a ricapitolare brevemente la genesi della nostra Delegazione a Washington. Essa sorse nel 1944, durante la guerra, per provvedere agli acquisti indispensabili per l'approvvigionamento del Paese e per collaborare con quell'Organizzazione americana creata per assistere la lenta rinascita economica dell'Europa con soccorsi in danaro ed in merci nota sotto il nome dell'U.N.R.R.A.

La Delegazione ebbe il primo riconoscimento legale col decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1946, n. 486, che nell'articolo 4 autorizzò il Governo a costituire negli Stati Uniti e nel Regno Unito apposite Delegazioni presso le relative Ambasciate il di cui compito principale era di provvedere all'approvvigionamento del Paese. Quando nel 1948 gli Stati Uniti d'America col Piano Marshall crearono la base per una cooperazione fra i Paesi europei per la formazione di programmi di produzione e per la riattivazione di scambi economici, per la Delegazione nostra presso l'Ambasciata di Washington si aprirono nuovi campi di attività. Gli Stati Uniti collaboravano coi 18 Paesi europei riuniti nell'O.E.C.E. con la nuova struttura dell'E.C.A., creata per valutare il bisogno degli Stati europei sulla base delle proposte di un programma di produzione elaborato nell'O.E.C.E. e per fissare le forme e l'ammontare degli aiuti americani. Negli Accordi bilaterali fra l'Italia e gli Stati Uniti del 3 gennaio e 28 giugno 1948 era prevista la costituzione di un ente od organizzazione che agisse per conto del Governo italiano nei confronti del Governo degli Stati Uniti agli effetti dell'esecuzione delle forniture di assistenza all'Italia previste dal comune programma per la ripresa europea. Noi disponevamo già della Delegazione presso l'Ambasciata di Washington, che assunse queste nuove funzioni.

L'attività della D.E.L.T.E.C. aumentò continuamente man mano che incominciavano a realizzarsi i vari programmi economici concretati fra i due Stati. Al programma E.R.P., nel quale le importazioni dagli Stati Uniti erano discusse con l'Amministrazione E.C.A. seguiva nel 1952 la M.S.A. (Mutual Security Agency), con la quale la D.E.L.T.E.C. discusse e trattò gli acquisti occorrenti per la ricostruzione industriale secondo il programma I.M.I.-E.R.P. e concordò la utilizzazione dei fondi M.S.A. assegnati all'Italia. In pari tempo la D.E.L.T.E.C. si teneva in continuo contatto con gli organi competenti del Governo degli Stati Uniti per far presente le necessità dell'economia italiana per l'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti essenziali. Gli acquisti effettuati negli Stati Uniti da parte della nostra Delegazione non si limitavano solo a quelli eseguiti per conto dello Stato e

di enti parastatali in esecuzione e coi mezzi dei piani E.R.P. e M.S.A.; ma si estendevano anche agli acquisti speciali dell'A.R.A.R. di materie e prodotti essenziali per l'economia, disposti in seguito a deliberazione del C.I.R., e non in ultimo alle forniture di materiali e prodotti di interesse militare in esecuzione del P.A.M. (Programmazione assistenza militare).

Nel 1951, dopo l'inizio della guerra in Corea, ogni Governo responsabile doveva pensare alla creazione di riserve e l'Italia, col decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950, ha stanziato 100 miliardi per il finanziamento e la costituzione di riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato, servendosi per gli acquisti nell'area del dollaro della propria Delegazione presso l'Ambasciata di Washington. Con la legge 21 marzo 1953, n. 203, la dotazione per gli acquisti è stata aumentata di ulteriori 50 miliardi di cui sei per l'acquisto di macchine per pubblici uffici.

Gli acquisti trattati della D.E.L.T.E.C. nell'esecuzione del programma E.R.P.-M.S.A. e del programma P.A.M. ammontavano nei singoli esercizi ai seguenti considerevoli importi:

1948-49 . . . . .	668.000.000	di dollari
1949-50 . . . . .	402.849.000	»
1950-51 . . . . .	236.707.000	»
1951-52 . . . . .	159.282.000	»
1952-53 . . . . .	102.000.000	»

Per il 1953-54 vi sono state richieste per 20 milioni di dollari. « Dal Notiziario E.R.P.-F.O.A. » edito dall'Istituto nazionale per il commercio estero, ho rilevato che gli arrivi delle merci acquistate in esecuzione di tale programma nel periodo 1º aprile 1948 - 20 marzo 1954 ammontano ad un valore di circa 1541 milioni di dollari così ripartito:

cereali . . . . .	220.000.000	di dollari
prodotti petroliferi . . . . .	264.000.000	»
carboni . . . . .	203.000.000	»
cotoni . . . . .	437.000.000	»
macchinari, attrezzi e strumenti scientifici . . . . .	252.000.000	»
minerali, gomma sin- tetica, ecc. . . . .	93.000.000	»
grassi, prodotti chimici, sementi, ecc. . . . .	72.000.000	»

Una buona parte di queste merci, cioè tutte quelle acquistate nell'area del dollaro, sono state trattate dalla D.E.L.T.E.C. di Washington, che è composta di circa 60 unità di cui solo l'attuale Capo, il consigliere di Ambasciata Egidio Ortona, appartiene al ruolo del Ministero degli esteri e tre-quattro Ispettori, che formano l'Ufficio ispezione, appartengono al ruolo del Ministero del tesoro, mentre tutti gli altri, impiegati e personale subalterno, sono scelti fra cittadini italiani o cittadini statunitensi specialmente esperti ed assunti con contratti individuali.

La D.E.L.T.E.C. si è finanziata anzitutto con le provvigioni percepite per le prestazioni, nel ramo acquisti. I rendiconti vengono esaminati dalla Ragioneria del Ministero del commercio con l'estero, che ha già approvato tutti i rendiconti dal 1945-46 fino al giugno 1950, mentre il rendiconto relativo all'esercizio 1950-51 è attualmente in esame.

Il disegno di legge al nostro esame tende a disciplinare tutta l'attività della Delegazione, ad organizzarne gli uffici ed il personale, a delimitarne le attribuzioni ed a precisarne i rapporti con l'Amministrazione centrale, anche per quanto riguarda la parte finanziaria. Conforme all'attività che la D.E.L.T.E.C. realmente eseguisce, si distinguono due branche separate, cioè quella di rappresentanza del Governo nella realizzazione ed attuazione dei programmi economici di fronte al Governo degli Stati Uniti e quella di carattere commerciale, che è una specie di agenzia per gli acquisti di merce al servizio dello Stato e di enti pubblici o privati, che altrimenti dovrebbero creare propri uffici o servirsi di agenti americani con una spesa certamente maggiore.

L'articolo 1 del disegno di legge determina la funzione dell'ente quale organo del Governo italiano per l'esecuzione degli Accordi di cooperazione e di assistenza stipulati tra il nostro Governo e quello degli Stati Uniti. Si riferisce a due Accordi del 3 gennaio e 28 giugno 1948 e, aggiunge, agli «altri piani di cooperazione economica e militare». Mi sembrerebbe più confacente di sostituire queste parole con le altre: «altri piani di cooperazione internazionale».

L'articolo 2 precisa la dipendenza gerarchica della Delegazione dal Ministero del commercio

con l'estero e la sottopone alla vigilanza del Ministero del tesoro aggiungendo che *in loco* ha da funzionare, relativamente agli aspetti politici, quale consulenza tecnica della nostra Ambasciata.

Nell'articolo 3 sono fissati i compiti della Delegazione per gli acquisti di merci occorrenti per l'approvvigionamento del Paese, creando a questo scopo una sezione autonoma posta alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. A questa sezione viene tolta la facoltà di effettuare gli acquisti per conto dello Stato che le era stata attribuita con l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1946, n. 480. E dall'entrata in vigore della legge la funzione dell'Ente si limita, anche per gli acquisti fatti per incarico delle pubbliche Amministrazioni, solo alla funzione di agente.

L'articolo 4 fissa le disposizioni circa la soppressione della Delegazione che potrà avvenire con provvedimenti del potere esecutivo, senza necessità di una legge speciale. È prevista la facoltà di sopprimere anche una sola delle due sezioni.

Gli articoli 5 e 6 contengono disposizioni sulla assunzione del personale e sul trattamento dello stesso, fissando la norma che almeno il Capo ed il vice Capo della Delegazione dovranno essere trattati, di regola, dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato. Il numero massimo del personale, nonchè i limiti delle relative attribuzioni, saranno fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'articolo 7 dispone che il compenso per i servizi prestati dalla D.E.L.T.E.C.—Acquisti, che non può superare l'1 per cento del valore delle merci acquistate, sarà determinato dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto col Ministro del tesoro. Per quanto mi consta, attualmente la D.E.L.T.E.C.—Acquisti percepisce le seguenti provvigioni: 0,5 per cento per i contratti effettuati; 0,15 per cento per l'assistenza tecnica e valutaria; 1 per cento per l'acquisto di materiale scientifico per l'E.R.P.

L'articolo 8 dispone lo stanziamento di 200 milioni di lire per il funzionamento della Delegazione e della Sezione acquisti, aggiun-

gendo che qualora questa somma non fosse sufficiente si potrà ricorrere alle somme che affluiranno al bilancio del Ministero per effetto delle provvigioni della D.E.L.T.E.C.—Acquisti. Forse sarebbe il caso di modificare l'articolo 8 nel senso che le spese necessarie al funzionamento della Delegazione e della D.E.L.T.E.C.—Acquisti dovranno essere coperte con le entrate delle provvigioni previste dall'articolo 7 e qualora queste non fossero sufficienti si potrà attingere allo stanziamento previsto nel secondo comma dell'articolo 8.

L'articolo 9 regola la chiusura della gestione anteriore all'entrata in vigore di questa legge e fissa un termine di tre mesi per la presentazione dei rendiconti al Ministero del commercio con l'estero. Ritengo che questo termine non sarà sufficiente e che dovrà essere portato a sei mesi, come del resto era previsto nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Onorevoli senatori, la nostra Delegazione a Washington è stata creata nel lontano 1944 per le necessità del momento; essa ha ormai lavorato per dieci anni quale organo del Governo negli Stati Uniti per l'esecuzione degli Accordi economici del dopoguerra e quale agenzia del Governo e degli enti pubblici e ditte private per gli acquisti sul mercato americano di materie prime e prodotti occorrenti alla nostra economia. Finchè non saranno raggiunte le premesse per normali relazioni economiche fra noi e gli Stati Uniti, cioè anzitutto la stabilità della moneta, una relativa stabilizzazione dei prezzi delle materie principali ed una situazione internazionale tranquilla o finchè non sarà raggiunta l'unificazione europea con una comune politica di produzione, di investimenti e di scambi — periodo che purtroppo sarà ancora di parecchio lontano — l'Italia si trova nella necessità di mantenere certi organismi per assicurarsi le materie prime e i prodotti di cui ha bisogno. E fra questi organismi figura anche la Delegazione presso l'Ambasciata italiana di Washington con la sezione della D.E.L.T.E.C.—Acquisti che dovrà, fino al raggiungimento delle nostre speranze per una collaborazione internazionale su nuova base, continuare a funzionare con la disciplina e nelle forme fissate dal disegno di legge che vi propongo di approvare.

MOLINELLI. Il progetto di legge sembra almeno per quel poco che può capirsi, destinato a seppellire definitivamente un problema che risale molto lontano, cioè la regolarizzazione di un nostro organismo di carattere commerciale, il quale, fino a qualche anno fa, non aveva mai reso i suoi conti.

Sul funzionamento della Sezione acquisti della nostra Delegazione commerciale negli Stati Uniti fu a suo tempo sollevata una questione in Senato alla quale intervenne anche l'allora Ministro del commercio con l'estero Bertone, e questo per la stranezza della situazione politica di questa Delegazione, la quale è una Delegazione incaricata di trasformare in merce americana, da importare in Italia, gli aiuti americani che in un primo tempo ci venivano assegnati come fondo d'aiuto.

Senonchè questa Delegazione italiana eseguiva gli acquisti in America senza che vi fosse, da parte del Governo italiano, nè un controllo preventivo nè un controllo consuntivo.

La richiesta di conti, avanzata nella stessa Aula del Senato, non fu mai esaudita; solo oggi apprendiamo che i conti sarebbero arrivati in Italia e sarebbero stati controllati dalla Corte dei conti.

Nessuna informazione a questo proposito è stata data però al Senato.

Ora, quale è il fine che si propone questo disegno di legge? Apparentemente sembrerebbe quello di seppellire questa Delegazione, perchè all'articolo 4 si parla della possibilità di soppressione della Delegazione stessa, avendo esaurito il suo compito che era quello di provvedere con mezzi eccezionali al rifornimento del nostro Paese. Se questa fosse la finalità ultima del disegno di legge, non ci sarebbe che da augurarsi di veder sciolta questa Delegazione e di avere un conto consuntivo di tutta l'attività svolta, ma mentre l'articolo 4 parla di facoltà concessa al Presidente della Repubblica di procedere alla soppressione di questa Delegazione, in realtà si viene solo oggi a regolarne le funzioni, cioè a stabilire quello che essa potrà fare; ed allora questo disegno di legge si deve intendere come regolarizzazione di quello che è stato fatto fino ad oggi.

In conclusione penso che per un esame approfondito di questa materia, dopo tutte le precedenti discussioni che si sono avute in Senato a questo proposito, sarebbe opportuno un esame del provvedimento da parte della Assemblea plenaria del Senato. Mi riservo pertanto di richiedere il passaggio di questo disegno di legge dalla sede deliberante alla sede referente.

PRESIDENTE. Poichè la discussione su questa questione potrebbe prolungarsi, se non si fanno osservazioni ne rinvio il seguito ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità » (458) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARTUFOLI, *relatore*. Con questo disegno di legge si integra e si modifica la legge 13 febbraio 1952, n. 50. Infatti, in dipendenza delle numerose e gravi alluvioni verificatesi dopo l'entrata in vigore della legge, la quasi totalità degli stanziamenti suddetti risulta ormai erogata e si è da tempo manifestata la necessità di ulteriori assegnazioni di fondi.

Io, più che fare una relazione dettagliata, debbo limitarmi ad invocare l'approvazione rapida di questo disegno di legge che è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Desidero però sottolineare un aspetto del problema che mi è stato fatto notare da alcuni colleghi.

Ci sono aziende, specialmente nel Polesine, che gestivano dei moto-trattori per conto di terzi, cioè avevano comprato dei trattori e li

usavano per coltivare i fondi dei coltivatori diretti, i quali non potevano avere questi strumenti solo per se. Ora sembra che i possessori di questi trattori siano stati esclusi dalla applicazione della legge. Proporrei pertanto di mettere a verbale che gli organi che applicano la legge tengano in particolare conto, con criteri uniformi, che le imprese artigiane, in quanto sono tali, nel caso che i trattori siano stati sommersi e distrutti, possano rientrare fra i beneficiari o di contributi o di ripristino o di indennizzo come è previsto dalle norme di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato da lire 5.000.000.000 a lire 5.350.000.000.

Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge di cui al comma precedente viene elevato da lire 1.500.000.000 a lire 2.000.000.000.

Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis dello stesso decreto-legge è aumentato da lire 750.000.000 a lire 900.000.000.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può autorizzare per le operazioni di cui all'articolo 2, la forma di prestito consolidato fin dall'inizio ».

(È approvato).

## Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 900.000, potrà essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a lire 180.000 ».

(È approvato).

## Art. 4.

Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato con la legge 13 febbraio 1952, n. 50; e delle norme contenute nei precedenti articoli, l'esistenza dei caratteri di pubblica calamità per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

## Art. 5.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con parte del ricavato del prestito pubblico autorizzato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Spesa di lire 75.000.000 da effettuare dal Ministero del commercio con l'estero per le esigenze relative allo sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area del dollaro » (408)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spesa di lire 75.000.000 da effettuare dal Ministero del commercio con l'estero per le esigenze relative allo sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area del dollaro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TURANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ho l'onore di presentarvi e che è stato già approvato in sede deliberante dalla X Commissione della Camera dei deputati in data 11 marzo 1954, riguarda la spesa di lire 75.000.000 da iscriversi nel bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1951-52, onde sopperire alle esigenze del programma di sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area del dollaro.

È noto che fin dal 1950 il Ministero del commercio con l'estero predispose un programma organico per contribuire al miglioramento della bilancia commerciale con i Paesi dell'area del dollaro, il cui *deficit* cronico si era aggravato per la grave caduta delle nostre esportazioni.

Tale programma prevede l'attuazione di studi e indagini di mercato, il potenziamento degli Uffici commerciali esistenti e la creazione di nuovi uffici di informazione; l'assistenza alle ditte esportatrici mediante la diffusione di notizie riguardanti quei mercati, la propaganda all'estero attraverso pubblicazioni tecniche per settore merceologico, la partecipazione a fiere e mostre, il controllo qualitativo di talune merci destinate all'esportazione.

Nei tre anni trascorsi dall'inizio del programma è stato possibile constatare i benefici effetti delle misure adottate. Infatti le nostre esportazioni verso l'area del dollaro hanno segnato un costante miglioramento da allora in poi, passando da 121,9 miliardi di lire nel

1951 a 141,4 miliardi nel 1952 e 145,8 miliardi nel 1953.

Non è però cambiata la caratteristica fondamentale del nostro commercio con l'area del dollaro e particolarmente con gli Stati Uniti: importazione di beni a domanda rigida ed esportazione di beni a domanda elastica. Da ciò deriva una debolezza strutturale che consiglia di perseverare negli sforzi per non perdere le posizioni raggiunte ed anzi tentare di migliorarle.

La spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 1950-51 per l'attuazione di tale programma è ammontata a 360 milioni di lire e la corrispondente somma è stata assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero con la legge 23 maggio 1951, n. 556.

Il disegno di legge che si sottopone alla nostra approvazione considera invece una spesa di soli 75 milioni di lire perchè si è tenuto conto che parte delle spese per lo sviluppo delle esportazioni verso l'area del dollaro possono essere sostenute utilizzando i maggiori stanziamenti del capitolo 32 « spesa per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e penetrazione commerciale all'estero » e del capitolo 34 « contributi per la partecipazione italiana a fiere, mostre ed esposizioni estere ».

La predetta spesa di 75 milioni è divisa in due parti, di cui la prima (articolo 1) di lire 40 milioni per esigenze straordinarie relative al funzionamento degli Uffici di informazione e penetrazione commerciali istituiti a Boston, New Orleans e Los Angeles negli Stati Uniti. Alle spese per detti Uffici è stato possibile provvedere in parte utilizzando i fondi stanziati sul citato capitolo 32 del bilancio. I lusinghieri risultati raggiunti dall'attività di tali Uffici, diretta principalmente alla ricerca e potenziamento di sbocchi nelle zone periferiche del vasto mercato statunitense, non sufficientemente conosciute dai nostri produttori, consiglia di mantenerli e rafforzarli, anche perchè gli Stati Uniti sono tornati ad essere « mercato del compratore » e richiedono pertanto il massimo sforzo per resistere alla agguerrita concorrenza di altri Paesi.

L'articolo 2 riguarda la spesa di lire 35 milioni da utilizzare anche come contributo alle

spese straordinarie che l'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato, 2 gennaio 1947, n. 8, sostiene per lo studio sistematico dei problemi interessanti l'esportazione dei nostri prodotti verso l'area del dollaro, avvalendosi dell'opera di esperti di mercato sia americani che italiani.

L'articolo 3 prevede il rimborso al Fondo-lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, delle somme eventualmente anticipate al Ministero del commercio con l'estero.

L'articolo 4 assicura la copertura dell'onere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

L'articolo 5, infine delega il Ministro per il tesoro ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

TARTUFOLI. Sono favorevole a questo disegno di legge per le rapidissime considerazioni che farò.

Ricordo di avere a suo tempo interloquito in sede di discussione del bilancio di previsione del Ministero del commercio con l'estero per lamentare la insufficienza dell'organizzazione all'estero dei nostri Uffici di informazione e penetrazione.

Non posso che compiacermi che si sia fatto in sostanza del buon lavoro concreto in questo campo e mi compiacio d'altra parte della sensibilità del Ministero che, dopo aver ottenuto 350 milioni, si limita a chiederne 75 considerando di poter attingere ad altri capitoli del suo bilancio. Però su questo punto, cioè sull'intenzione di attingere al fondo di cui all'articolo 34 relativo alle Fiere, vorrei esprimere una particolare postulazione, cioè raccomandare che non si incida troppo sulle disponibilità che vengono utilizzate per l'organizzazione di Fiere per conto delle categorie artigiane, perchè in realtà le categorie industriali possono fare con i propri mezzi e ricavano introiti sufficienti a sopportare gli sforzi che fanno, mentre per quel che riguarda l'attività artigiana altrettanto non può dirsi.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)8<sup>a</sup> SEDUTA (6 maggio 1954)

Inoltre bisogna riconoscere che queste Fiere hanno dato dei risultati utili; e pertanto, per queste considerazioni, vorrei che fosse particolarmente sottolineata questa raccomandazione che io faccio mentre approvo nella sua impostazione il disegno di legge.

MOLINELLI. Esprimo molto rapidamente la mia opposizione a questo disegno di legge, opposizione che è la conseguenza naturale di una osservazione che ho già fatto in sede di discussione del disegno di legge riguardante la concessione di un contributo di 500 milioni all'Istituto nazionale per il commercio estero. Anche in questo caso si tratta di un rimborso per una spesa fatta e del trasferimento di un carico sul bilancio dello Stato.

Inoltre debbo dire che, in linea di principio, nessuno è più favorevole di noi, e lo abbiamo sempre sostenuto, alla ricerca di tutti i mezzi che possano favorire il nostro commercio di esportazione, ma nel caso concreto non facciamo che battere la testa al muro. Infatti noi continuiamo a lamentarci del *deficit* che abbiamo verso l'area del dollaro dove non c'è consentita l'esportazione perchè gli Stati Uniti d'America, in particolare, hanno preso misure restrittive nei riguardi della nostra esportazione, e questo mentre non ci preoccupiamo di esportare i nostri prodotti verso quei mercati che potrebbero accoglierli.

Ecco perchè dichiaro, sia per il carattere di rimborso, sia per il carattere di sanatoria, sia per l'inermità dello scopo che si vuole raggiungere, di votare contro il disegno di legge.

TURANI, *relatore*. Verso gli Stati Uniti d'America abbiamo migliorato le nostre esportazioni. Infatti siamo passati da 51 miliardi a 121 miliardi e 900 milioni nel 1952 e a 140 miliardi nel 1953; il che vuol dire che questi organi che sono stati creati servono al collocamento della nostra merce. Sono d'accordo che bisognerebbe compiere quest'opera di penetrazione verso tutti quei Paesi in cui è possibile esportare, ma io credo che quando si spendono 70 milioni e si ricavano 140 miliardi la cosa sia conveniente.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

## Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad effettuare la spesa di lire 40 milioni per esigenze straordinarie relative al funzionamento degli Uffici di informazione e penetrazione commerciale istituiti a Boston, Los Angeles e New Orleans.

(È approvato).

## Art. 2.

È inoltre autorizzata una spesa di lire 35 milioni entro la quale potrà essere concesso un contributo, a favore dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (I.C.E.), per il finanziamento delle iniziative relative allo studio dei problemi inerenti alla produzione e distribuzione dei prodotti italiani che possono essere esportati nei Paesi appartenenti all'area del dollaro.

(È approvato).

## Art. 3.

Sugli stanziamenti che verranno iscritti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 saranno eseguiti i rimborsi delle somme eventualmente anticipate, per le finalità di cui alla presente legge, dal Fondo-lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, che approva l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 3 gennaio 1948.

Le modalità per i suddetti rimborsi, nonché per le erogazioni delle somme anticipate dal citato Fondo, saranno stabilite dal Ministero del tesoro, d'intesa con quello del commercio con l'estero.

(È approvato).

## Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 75 milioni di cui alla presente legge verrà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate col primo provve-



9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

8<sup>a</sup> SEDUTA (6 maggio 1954)

dimento legislativo di variazione di bilancio per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12,05.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari